



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 27 marzo 2020

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. **1276**

Trasferimento delle competenze in materia veterinaria e sicurezza alimentare dall'Assessore alla salute, all'Assessore Giulia Zanotelli Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Preso visione dell'iniziativa assunta dal Presidente della Provincia con il decreto n. 3-16/Leg. di data 13 marzo 2020 finalizzata a trasferire, in particolare, la materia veterinaria e quella che si occupa di sicurezza alimentare dall'Assessore alla salute, politiche sociali all'Assessore che tratta l'agricoltura, le foreste, la caccia e la pesca.

La motivazione riportata nel decreto è che a distanza di poco più di un anno "appare coerente rivedere, secondo omogeneità di materia, l'assegnazione della competenza in tema di interventi relativi ai prodotti trentini, ad oggi attribuiti all'Assessore Failoni, assegnandola all'Assessore Zanotelli, nonché di esplicitare che al medesimo Assessore Zanotelli risulta attribuita la delega in materia veterinaria e sicurezza alimentare".

E' comprensibile che fosse necessaria una esplicitazione per quanto riguarda la delega della materia veterinaria e della sicurezza alimentare visto che nel decreto n. 23-1/Leg. di data 13 novembre 2018 non vi era alcun riferimento rispetto a chi doveva esercitare la competenza in tali materie essendo stata eliminata la locuzione "igiene e sanità" utilizzata nei decreti di attribuzione delle competenze nella precedente legislatura.

Infatti con il sostantivo "Igiene" da vocabolario si individua un significato generale finalizzato, quale ramo della medicina, alla salvaguardia dello stato di salute dei singoli individui o delle popolazioni umane o animali, mentre con il sostantivo "sanità" da vocabolario il significato generale usato in ambito burocratico per definire il complesso delle condizioni di salute di una popolazione umana e animale poste sotto tutela dello Stato.

Comprensibile anche che, essendo compiutamente formulata la competenza relativa alla "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" nell'attribuzione delle competenze agli Assessori nella precedente legislatura questa sia rimasta in capo all'Assessore che si occupa di salute, politiche sociali, disabilità e famiglia.

Vicolo della Sat, 14 – 38122 Trento
tel. 0461 227420
filippo.degaspero@consiglio.provincia.tn.it



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Più difficile risulta comprendere perché l'Assessore con le competenze in materia di salute che ha gestito di fatto la materia veterinaria e la sicurezza alimentare accortasi di questa mancata esplicitazione abbia sollevato il problema e abbia indirizzato ed accettato che il Presidente della Provincia esplicitasse che tali materie passassero in capo all'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Ancora più difficile risulta comprendere come mai l'Assessore alla salute non si sia posto lo stesso problema per le materie riferibili all'igiene e sanità che interessano le singole persone e le popolazioni umane dal momento che non è dato capire cosa si possa esplicitare dalla locuzione "politiche sanitarie" considerato che per la materia veterinaria e la sicurezza alimentare si è reso necessario una puntuale esplicitazione.

Al riguardo preme richiamare.

a) la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, "Tutela della salute in Provincia di Trento" articolo 2, comma 1 che recita: "Il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle risorse umane, dei servizi, delle attività, delle strutture, delle tecnologie e degli strumenti destinati, in modo coordinato e integrato, alla tutela e promozione della salute dei cittadini, mediante la prevenzione, includere la sicurezza alimentare e la sanità animale, la diagnosi, la cura, l'assistenza e la riabilitazione";

a) che l'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare" esplicita i compiti svolti direttamente dall'Amministrazione provinciale e quelli svolti dalla Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

b) che il Servizio veterinario, vale a dire la materia veterinaria e quindi la materia della sicurezza alimentare è stata riorganizzata in Italia con la legge n. 833/1978 nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A livello locale l'Area di sanità pubblica veterinaria e poi la materia della sicurezza alimentare devono afferire rispettivamente per quanto riguarda il livello provinciale (livello di programmazione) ai dipartimenti che trattano la materia della Prevenzione ed al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per quanto riguarda la gestione della programmazione provinciale e nazionale;

c) la deliberazione della Giunta provinciale n. 856 del 7 giugno 2019 "Nomina del Comitato per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, per la XVI legislatura (2018-2023) che istituisce il Comitato per la sicurezza alimentare che fra l'altro svolge attività:

- consultive in materia di sicurezza alimentare a richiesta dell'Assessore in materia di politiche per la salute e del dirigente del Dipartimento salute e del dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza;



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- finalizzate all'espletamento di attività istruttorie e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale su richiesta del dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali e del dirigente del Servizio Politiche sanitarie;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. chi ha indicato i presupposti per rendere necessaria la esplicitazione delle competenze in materia veterinaria e sicurezza alimentare da parte del Presidente della Provincia;
2. quale parere e motivazioni sono state fornite a sostegno di tale esplicitazione dal dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali e dal dirigente del servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza;
3. se nell'operare tale scelta si è posto il problema che le attività di controllo pubblico sulla sanità delle popolazioni animali e sulla sicurezza delle produzioni alimentari in capo ad un Assessore che si occupa di attività economiche non possa far sorgere conflitto di interesse dovendo far coesistere interessi di economicità delle produzioni con investimenti finalizzati a mettere in sicurezza le produzioni stesse (leggasi la vicenda dell'allevatore di Levico che per non vincolarsi in opere di biosicurezza e benessere animale ha preferito vendere con indirizzo il macello i propri animali);
4. se per l'Assessore in materia di politiche per la salute è rilevante ed appagante mantenere le competenze in materia di "tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", anziché le competenze in materia veterinaria e sicurezza alimentare;
5. cosa sottintende la locuzione "politiche sanitarie" ed eventualmente a quale locuzione dobbiamo fare riferimento per sapere dove sono ricompresi i provvedimenti di programmazione che sottintendono l'igiene e la sanità del singolo individuo e delle popolazioni umane;
6. se, fatti i dovuti approfondimenti, intenda riportare nell'area sanitaria le deleghe in materia veterinaria e di sicurezza alimentare considerato che il servizio veterinario in tutte le sue specificità pubbliche è parte integrante del Servizio sanitario Nazionale così come articolato ai diversi livelli.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperì